

Abstract. Nell'ambito della circolazione stradale, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicurazione del danneggiante, non può considerarsi inconfutabile la dichiarazione (CID) resa da colui che ha prodotto il danno nell'immediatezza del sinistro. Stante infatti la presenza di un litisconsorzio necessario fra danneggiante, danneggiato e assicuratore giustificato dall'impossibilità di pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità fra gli stessi, risulta applicabile il disposto dell'art. 2733, comma 3, c.c. che, in caso di litisconsorzio, impone al giudice il libero apprezzamento delle confessioni rese da una sola delle parti processuali. In questo senso, la dichiarazione fornita dal danneggiante (CID) potrà essere contraddetta dalle altre risultanze processuali che accertino, inconfutabilmente, una diversa dinamica del sinistro e, con essa, una diversa responsabilità nell'ambito dello stesso.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI**

in composizione monocratica, ai sensi degli artt. 50-ter 281-*quater* c.p.c., nella persona del dott. ----- ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al nnnn. del R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del -----.

tra

XXXX, elettivamente domiciliato in Terni, presso lo studio degli Avv. CCCCC, che lo rappresenta e difende per procura apposta a margine dell'atto di citazione;

-attore-

e

ASSICURAZIONE S.p.A., in persona del legale rappresentante prò tempore, VVVVV, elettivamente domiciliato in Terni, presso lo studio dell'Avv. JJJJJ, rappresentato e difeso dall'Avv. MMMM del Foro di Perugia per procura apposta in calce alla copia notificata dell'atto introduttivo;

-convenuta-

nonché

YYYY e ZZZZZ

-convenuti contumaci-

OGGETTO: lesione personale.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 15.10.2009.

FATTO E DIRITTO

Preliminarmente, si rileva come alla motivazione della presente sentenza trovino applicazione gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati rispettivamente dall'art. 45, co. 17, e dall'art. 52, co. 5, della legge 18.6.2009, n. 69. Infatti, l'art. 58 di detta legge n. 69/2009 prevede che le suddette disposizioni si applicano ai "giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge".

Orbene, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, vale a dire il 4.7.2009 (secondo quanto sancito dall'art. 58), il presente giudizio era ancora pendente. Più in generale, un giudizio disciplinato dal rito ordinario di cognizione di cui al Libro II del codice di rito si deve ritenere pendente fino al momento della definizione, e quindi — per quanto di rilievo in relazione all'art. 58 della legge n. 69/2009, che detta una norma transitoria in materia di decisione della causa con sentenza — fino al momento del deposito della sentenza.

Ciò premesso, si deve rilevare come, nel modello di constatazione amichevole (C.I.D.) YYYY, conducente dal motociclo KKKK, targato nnnn., ha barrato la casella 8, così dichiarando che "tamponava procedendo nello stesso senso e nella stessa fila" (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte convenuta), mentre la documentazione fotografica relativa al motociclo di proprietà dell'attore - uno scooter TTTT, targato nnnn. - prodotta dalla Compagnia convenuta (v. docc. n. 2-16 del fascicolo di parte **ASSICURAZIONE S.p.A.**), non mostra alcun danno alla parte posteriore tale da confortare la dinamica del sinistro come indicata dal danneggiato nel suddetto modello C.I.D., di cui peraltro l'attore invoca la valenza confessoria. Assolutamente e-loquenti al riguardo risultano le foto nn. 1 e 2 allegate alla relazione del p.a. Salvatore Michele Francese, che non evidenziano segni di tamponamento. Diversamente, le suddette fotografie mostrano danni esclusivamente alle fiancate e alla parte anteriore del motociclo dell'attore. Ed anche a non voler ricondurre gli stessi necessariamente ad un urto laterale, ma allo scarrocciamento del veicolo a seguito dell'urto e della caduta del conducente (e, quindi, del mezzo stesso), in ogni caso è di tutta evidenza come i danni riscontrati non siano congrui rispetto alla dinamica del sinistro come denunciata dall'Assicurazione dall'assicurato.

Quanto alla documentazione fotografica suddetta si deve rilevare come parte attrice non abbia effettuato alcuna — anche solo generica (diversamente da quanto dedotto con la memoria di replica depositata il 30.12.2009) - contestazione in ordine alla circostanza che la stessa non ritraesse il motociclo di proprietà di WWWW e condotto, al momento del sinistro per cui è causa, da XXXX. Anzi, proprio parte attrice invoca - già con l'atto introduttivo del giudizio — la rilevanza dell'avvenuta

liquidazione in favore di WWWW, proprietario del motociclo condotto dall'odierno attore, dell'integrale danno subito, ed tale liquidazione è avvenuta proprio sulla base della perizia di parte a corredo della quale si rinvennero le fotografie prodotte dall'Assicurazione convenuta nel presente giudizio.

Né parte attrice può invocare la presunzione determinata dalla sottoscrizione del modello C.I.D., e quindi dalla confessione giudiziale resa da YYYY in ordine alla dinamica del sinistro come allegata dall'attore.

Infatti, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia si deve svolgere in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge indiscutibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio si deve concludere con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, si deve escludere che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990/1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno (nel caso in esame, peraltro, non proprietario del veicolo assicurato) e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confidente (come pure ritenuto in passato da un certo orientamento della giurisprudenza di legittimità invocato da parte attrice), ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, co. 3, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (cfr. Cass. S.U. 5.5.2006, n. 10311; Cass. 25.1.2008, n. 1680; Cass. 4.6.2009, n. 12866; Cass. 10.11.2009, n. 23735).

E lo stesso si deve dire in relazione alle dichiarazioni confessorie rese in giudizio da parte del responsabile del danno YYYY.

Peraltro, anche in sede di interrogatorio formale l'attore è stato assolutamente parco di elementi in ordine al sinistro per cui è causa, limitandosi a dichiarare di essere stato "urtato sulla ruota posteriore" del ciclomotore dallo stesso condotto e, quindi, di essere finito per terra, e come la collisione — che, a ben considerare, non ha espressamente dichiarato essere avvenuta con il ciclomotore condotto da YYYY e di proprietà del padre di questi — sia avvenuta "accidentalmente". La dinamica del sinistro riferita dall'attore in sede di interrogatorio formale è stata confermata dal convenuto YYYY nel rendere interrogatorio formale, ma con pari povertà di elementi secondari in ordine all'evento dannoso per cui è causa.

Così si deve rilevare come, all'esito dell'istruttoria espletata, è rimasta ignota la dinamica del sinistro che l'attore ha allegato essere avvenuto il 30.6.2006 in

QQQQ.

Inoltre, si deve considerare come lo stesso danneggiato abbia dichiarato sia al Pronto Soccorso di RRRR che a quello di QQQQ di essersi procurato le lesioni denunciate a seguito di "caduta occorsa per motivi accidentali". In altri termini, le dichiarazioni rese in tali occasioni non riferivano di un sinistro, e tanto meno dell'essere lo stesso avvenuto per colpa del conducente del motociclo KKKK assicurato con la Compagnia convenuta.

Non da ultimo si deve segnalare come la Compagnia convenuta abbia allegato, e l'attore abbia riconosciuto in sede di interrogatorio formale, che tra WWWW, padre dell'attore, ed il convenuto YYYY vi sono "rapporti di lavoro", oltre ad esservi "una frequentazione quasi quotidiana" tra quest'ultimo e l'attore, XXXX, come riconosciuto da entrambi nel rendere il deferito interrogatorio formale.

Infine, è opportuno considerare come nessun argomento di prova circa la dinamica del sinistro sia poi possibile desumere dalla possibilità di affermare in astratto un nesso di causalità tra le lesioni riportate da XXXX con la dinamica del sinistro dallo stesso dedotta ("caduta a terra del suddetto, che stava procedendo alla guida di uno scooter, dopo essere stato tamponato da altro ciclomotore": v. pag. 6 dell'elaborato depositato il 7.8.2008). In altri termini, la compatibilità delle lesioni e del danno permanente riportato dall'attore con la caduta dal motociclo non è sufficiente ad affermare che la caduta sia stata provocata dall'urto con il ciclomotore condotto dal convenuto.

In conclusione, non si può dire vi sia la prova del coinvolgimento del veicolo assicurato con la **ASSICURAZIONE S.p.A.** nella causazione del sinistro da cui sarebbero derivati i danni allegati dall'attore, poiché tutte le circostanze di fatto sopra riportate inficiano le dichiarazioni — come si è detto, liberamente apprezzabili da questo Giudicante — rese in sede di interrogatorio formale da YYYY e quelle palamenti confessorie di cui modulo C.I.D. dallo stesso sottoscritto. Ne consegue il rigetto della domanda atto-rea.

Le spese di lite seguono la soccombenza quanto alle parti costituite, mentre nessuna statuizione può con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.

Le spese di C.T.U., già liquidate con decreto del 4.9.2008, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa:

- **rigetta** le domande attorce;
- **condanna** XXXX a rimborsare alla **ASSICURAZIONE S.p.A.** le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.021,36 - di cui € 1.000,00 per diritti di procuratore, € 2.000,00 per onorari di avvocato ed € 21,36 per spese esenti - oltre spese generali (art. 14 T.F.), I.V.A. e C.A.P. nella misura di legge;
- **pone** definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U. liquidate con decreto in data -----.

Terni, 19.1.2010

Il Giudice
(-----)